

REPUBBLICA ITALIANA - All. 7 determina n. ____ - ____ del ____

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

(Provincia di Potenza)

REP. N.

CIG:

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - DURATA
30 MESI DECORRENTI DALLA DATA DELLA PRESENTE STIPULA.**

L'anno 2025 (duemila ventiquattro) il giorno ____ (____) del mese di
____ in Vaglio Basilicata (PZ), nella Sede Comunale sita in Via Carmine
n. 106, innanzi a me dott.ssa Faustina MUSACCHIO, Segretario Generale del
Comune di Vaglio Basilicata (PZ), autorizzata a rogare gli atti in forma pubblico-
amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000,
nell'interesse del Comune suddetto, senza l'assistenza di testimoni per avervi
i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente
dichiarato di rinunciarvi:

SONO COMPARI

1. _____, nato a _____ (____), il
_____, c.f.: _____ in qualità di Responsabile del
Servizio nominato con decreto sindacale n. ____/____ del _____ il quale
interviene in nome e per conto del Comune di VAGLIO BASILICATA, con
sede in Via Carmine, 106 - c.f. 80004050763, parte di seguito denominata
solo (Comune);

2. _____, nato a _____ (____) il
_____, e residente a _____ - c.f.
_____, che interviene in questo atto in qualità di

legale rappresentante della _____ con sede in

_____ () alla Via _____, per brevità "Appaltatore",

p.i. 01995520762 , iscritta al registro delle imprese presso la Camera di

Commercio I.A.A. di _____, al n. _____.

Comparenti della cui identità personale e della cui capacità giuridica io

Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

1. con delibera di G.C. n. 47 del 26 giugno 2023 è stato deciso di garantire il servizio di trasporto scolastico nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per la durata di 30 mesi decorrenti dalla data della presente stipula adottando atto di indirizzo per l'individuazione dell'operatore con gara ad evidenza pubblica, tramite la Sua della Provincia di Potenza;

2. con determina n. 94 del 02.09.2024 è stato deciso di contrarre il servizio e di procedere alla selezione dell'operatore mediante gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e sono stati approvati gli atti di gara (progetto tecnico, bando di gara, dichiarazione forma di partecipazione, schema offerta tecnica, schema offerta economica, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto);

3. l'espletamento della gara è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

4. la procedura è stata conclusa e la SUA ha rassegnati gli atti di gara all'Amministrazione Comunale proponendo l'aggiudicazione all'operatore comparente meglio sopra generalizzato;

5. con determina n. ____ - ____ del ____ si è proceduto all'omologazione

degli atti di gara ed all'aggiudicazione del servizio in favore dell'operatore
suddetto al prezzo complessivo di € _____ oltre iva, per l'intera
durata dell'appalto fissata in 30 mesi da oggi e per un massimo di 10 mesi
per ogni anno scolastico.

TUTTO CIÒ PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida alla
_____ con sede in _____ (____) alla Via
_____ n. _____, per brevità "Appaltatore", p.i.
_____ in persona del suo legale rappresentante che accetta
senza riserva alcuna, il **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL
COMUNE DI VAGLIO BASILICATA**, che dovrà essere eseguito nel rispetto
delle norme vigenti.

2. L'appaltatore si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti ad esso connessi, anche se da questo non
richiamati, nonché all'osservanza della disciplina legislativa che regola il
settore.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto di appalto ha la durata di trenta mesi decorrenti da
oggi per un massimo di dieci mesi per anno scolastico.

2. Art. 4 – Rinnovo - Proroga

1. Il contratto può essere prorogato per un periodo di sei mesi o comunque fino al termine di aggiudicazione del nuovo appalto in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

2. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

3. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza Fideiussoria
_____ emessa da _____ in data _____
pari al 5 % dell'importo dell'affidamento.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

5. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui posti di lavoro.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale, atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale pur se non materialmente allegato.

Art. 7 - Prezzo

1. L'importo del presente appalto viene determinato nella somma di **Euro** _____ (_____ /00), da assoggettarsi ad Iva nella misura di legge.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla

regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento delle prestazioni;

b) il pagamento dell'eventuale saldo finale.

Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Pagamenti

1. I pagamenti determinati in misura fissa in € _____ mensili, saranno disposti con le modalità previste dall'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

2. I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi sul Tesoriere Comunale mediante bonifico sui conti corrente bancari indicati e intestati all'impresa quali conti dedicati ai sensi della Legge n. 136/2010.

3. L'appaltatore dichiara che _____, come prima citato, in qualità di **legale rappresentante** della _____, domiciliato presso la sede legale della suddetta società, è autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice;

4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

5. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 3.4.2013, n. 55) intestata al Comune di Vaglio Basilicata e con liquidazione a 30 gg. dalla fattura.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato,

contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione *"ipso iure"* del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione *"ipso iure"* del contratto nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'aggiudicatario;
- b) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- c) interruzione non motivata del servizio, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- d) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'Amministrazione Comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 14 - Risoluzione ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

1. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte.

Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi

dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

3. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

4. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

5. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

b) il valore dei materiali esistenti nel magazzino dell'appaltatore;

c) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito di riserve, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione. È esclusa la competenza arbitrale.

3. Per ogni vertenza giudiziale è competente il Tribunale ordinario di Potenza.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore

1. L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Articolo 21 – Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, nonché i diritti di rogito nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

**Art. 22 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Vaglio Basilicata quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori in oggetto.

3. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di

non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 23 - Codice di comportamento dipendenti comunali

1. L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Vaglio Basilicata, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 24 – Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dagli artt. 17 e 18, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Dell'atto stesso, videoscritto da persona di mia fiducia su 15 facciate, di cui 14 occupate per intero, ho dato lettura alle parti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia

interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, lo sottoscrivono e firmano in presenza di me Segretario, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Segretario, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma.

3. Atto da me Segretario sottoscritto e firmato dopo le parti e in loro presenza con firma digitale.

IL COMUNE DI VAGLIO BASILICATA – Antonietta Maria LO SASSO

L'APPALTATORE –

IL SEGRETARIO COMUNALE – dott.ssa Faustina MUSACCHIO